

**PROCEDURA ACCERTAMENTO INVALIDITA' SUGLI ATTI**

Redazione/Collaborazione*	Verifica*	Recepimento/Approvazione
Beatrice Bene – Medicina Legale	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	Direzione Generale
M.V. Marras – SISP		

*\*Firme per redazione/collaborazione/verifica in atti*

**INDICE**

1. Premessa, documenti di riferimento
2. Analisi di contesto
3. Obiettivi
4. Modalità operative, cronoprogramma delle azioni
5. Risultati attesi e indicatori
6. Allegati

## 1. Premessa, documenti di riferimento

L'accertamento d'invalidità civile o di handicap avviene a seguito di una visita medico-legale collegiale. La valutazione avviene sia tramite un esame clinico alla persona, sia (e spesso soprattutto) tramite una valutazione dei documenti clinici. In alcuni casi, però, tali documenti sono talmente chiari, che non sarebbe necessario convocare la persona all'esame obiettivo. E' pensando a queste situazioni che il Decreto semplificazioni 2020, in accordo con la Riforma del sistema di riconoscimento della disabilità prevista dal "Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" – Cap. 3 (DPR 12 ottobre 2017– cap. 3), ha previsto che il riconoscimento di invalidità e handicap possa avvenire anche in base alla mera documentazione clinica, quindi senza obbligo di convocazione in presenza.

Il Decreto semplificazioni 2020 (DL n. 76 del 16/7/2020) recita infatti:

### **Art. 29-ter. Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap**

**1. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. La commissione ASL di prima istanza per accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino. Nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato sarà convocato a visita diretta.**

2. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

3. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta.

## 2. Analisi di contesto

IN PROGRAMMAZIONE

## 3. Scopo ed obiettivi

- snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente;
- agevolare l'accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagiata;
- implementare una modalità accertativa, funzionale all'abbattimento delle liste d'attesa.

## 4. Modalità operative, cronoprogramma delle azioni

La valutazione di atti e documenti probanti lo stato di handicap può essere richiesto in sede di redazione del certificato medico introduttivo

I cittadini, che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria, compilando un apposito modello per la richiesta.

**I medesimi cittadini possono accedere al servizio con le seguenti modalità:**

**ACCESSO AL SITO ASL ( con invio della documentazione per via mail o Pec )**

1) , attraverso il sito istituzionale dell'INPS ( dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Si ricorda che l'accesso ai servizi online dell'Istituto mediante PIN è consentito fino al 30 settembre 2021. La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.

2) La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica ASL, che potrà pronunciarsi con l'emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso all'INPS e di seguito al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

3) Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l'interessato.

#### **Cronoprogramma delle azioni:**

descrivere qua le azioni necessarie per rendere operativa la procedura ed entro quanto

- Es. pubblicazione sul sito web della procedura entro aprile 2023
- E quant'altro

#### **5. Risultati attesi ed indicatori**

SI PREVEDE UN INCREMENTO IN PERCENTUALE DI CIRCA IL 20% DI EVASIONE PRATICHE IN ARRETRATO

## 6. Allegati

### Modulo domanda accertamento sugli atti documentali

Oggetto: Richiesta di accertamento sugli atti (art. 29-ter L. n. 120/2020). Documentazione sanitaria.

Gli Utenti che hanno presentato domanda di invalidità civile / cecità / sordità / handicap / disabilità possono richiedere l'accertamento sugli atti, come previsto dall'art. 29-ter Legge. n. 120/2020, inviando apposita domanda corredata da:

- documentazione sanitaria in possesso: lettere di dimissione ospedaliera, piani terapeutici in corso, certificati di viste specialistiche, referti di accertamenti strumentali, analisi di laboratorio etc. (raccomandiamo di presentare soprattutto la documentazione più recente);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la comunicazione di seguito riportata, provvista di data e firma dell'interessato:

La domanda e la documentazione sanitaria devono essere inviate:

- 1) all'indirizzo di posta elettronica: [medicina.legale@asloristano.it](mailto:medicina.legale@asloristano.it)
- 2) PEC:  
(per cortesia, inviare soltanto allegati in formato PDF, della dimensione massima di 2 MB).

Nel caso in cui la documentazione trasmessa non fosse ritenuta sufficiente, l'utente sarà convocato a visita secondo le normali procedure.

**Firma**

---

Io sottoscritto (diretto interessato o rappresentante legale)

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

chiedo che la mia domanda di accertamento delle minorazioni civili e/o dell'handicap sia esaminata e definita sugli atti, come previsto dall'art. 29-ter della L. n. 120/2020.

Inoltre, ai sensi del DPR 445/2000 e normativa collegata, dichiaro che la documentazione, a tale scopo presentata in copia, è conforme all'originale in mio possesso.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Modulo domanda accertamento sugli atti documentali**

Oggetto: Richiesta di accertamento sugli atti (art. 29-ter L. n. 120/2020).

Gli Utenti che hanno presentato domanda di invalidità civile / cecità / sordità / handicap / disabilità possono richiedere l'accertamento sugli atti, come previsto dall'art. 29-ter Legge. n. 120/2020, inviando apposita domanda corredata da:

- 1) documentazione sanitaria in possesso: lettere di dimissione ospedaliera, piani terapeutici in corso, certificati di viste specialistiche, referti di accertamenti strumentali, analisi di laboratorio etc. (raccomandiamo di presentare soprattutto la documentazione più recente);
- 2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'interessato;
- 3) la comunicazione di seguito riportata, provvista di data e firma dell'interessato o del rappresentante legale:

Io sottoscritto (diretto interessato o rappresentante legale)

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

chiedo che la mia domanda di accertamento delle minorazioni civili e/o dell'handicap sia esaminata e definita sugli atti, come previsto dall'art. 29-ter della L. n. 120/2020;  
inoltre, ai sensi del DPR 445/2000 e normativa collegata, dichiaro che la documentazione, a tale scopo presentata in copia, è conforme all'originale in mio possesso.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La domanda e la documentazione sanitaria devono essere inviate:

- ✓ all'indirizzo mail di posta elettronica: [medicina.legale@asloristano.it](mailto:medicina.legale@asloristano.it)
- ✓ PEC: [medicina.legale@pec.asloristano.it](mailto:medicina.legale@pec.asloristano.it)  
(inviare soltanto allegati in formato PDF, della dimensione massima di 2 MB).

Nel caso in cui la documentazione trasmessa non fosse ritenuta sufficiente, l'utente sarà convocato a visita secondo le normali procedure.

## **Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria**

**OGGETTO: Accertamento dell'invalidità "procedura semplificata per la richiesta di visita medica su atti documentali"**

**La valutazione di atti e documenti probanti lo stato di handicap può essere richiesto in sede di redazione del certificato medico introduttivo**

L'accertamento d'invalidità civile o di handicap avviene a seguito di una visita medico-legale collegiale.

La valutazione avviene sia tramite un esame clinico alla persona, sia tramite una valutazione dei documenti clinici.

In alcuni casi, però, tali documenti sono talmente chiari, che non sarebbe necessario convocare la persona all'esame obiettivo.

E' pensando a queste situazioni che il Decreto semplificazioni 2020, in accordo con la Riforma del sistema di riconoscimento della disabilità prevista dal "Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" – Cap. 3 (DPR 12 ottobre 2017– cap. 3), ha previsto che il riconoscimento di invalidità e handicap possa avvenire anche in base alla mera documentazione clinica, quindi senza obbligo di convocazione in presenza.

Il Decreto semplificazioni 2020 (DL n. 76 del 16/7/2020) recita infatti:

**Art. 29-ter. Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap**

**1. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. La commissione ASL di prima istanza per accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino. Nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato sarà convocato a visita diretta.**

pag. 1 di 3

2. Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a

redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

3. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato è convocato a visita diretta.

La documentazione sanitaria pervenuta mediante l'allegazione online verrà conservata negli archivi dell'Istituto (INPS) e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti:

A renderlo noto è l'INPS, con il Messaggio n. 3315 dell'1 ottobre 2021.

Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche ASL di:

- snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente;
- agevolare l'accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagiata;
- implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, non abrogata, che avrebbe dovuto tenere conto del contesto pandemico, ancora attiva può essere utilizzata per l'abbattimento delle liste d'attesa.

## **PROCEDURA**

I cittadini, che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria, compilando un apposito modello per la richiesta.

I medesimi cittadini potranno accedere al nuovo servizio inviando via mail: [medicina.legale@asloristano.it](mailto:medicina.legale@asloristano.it) o PEC: [medicina.legale@pec.asloristano.it](mailto:medicina.legale@pec.asloristano.it) la documentazione sanitaria.

La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.

La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica ASL, che potrà pronunciarsi con l'emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso all'INPS e di seguito al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l'interessato.



Per avviare il processo di accertamento, di prima istanza/aggravamento, dello stato di invalidità civile, l'interessato deve recarsi da un medico certificatore per il rilascio e la trasmissione online del certificato medico introduttivo, ovvero far compilare il certificato da uno dei medici abilitati degli ospedali che operano in convenzione con l'Istituto. Il certificato ha una validità di 90 giorni entro i quali deve essere presentata, dal diretto interessato, la domanda (online o tramite gli enti di patronato o anche tramite le associazioni di categoria). Ricevuta la domanda, la Commissione medica ASL procede alla convocazione a visita e all'emissione del giudizio sanitario contenuto nel verbale di invalidità.

Nel verbale viene indicata anche una data di eventuale revisione qualora le minorazioni riconosciute all'invalido siano suscettibili di variazioni nel corso del tempo. In tale caso non occorre recarsi dal medico certificatore e presentare una nuova domanda in quanto la convocazione a visita spetta all'INPS.

Con l'art. 29-ter, legge 120/2020 è data facoltà al cittadino di inviare la documentazione sanitaria aggiornata con il servizio online di Allegazione, finalizzata a una valutazione agli atti, qualora la documentazione sanitaria inviata lo consenta.

**Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria**

**Dott.ssa Valentina Marras**